



## Delibera del Direttore Generale n. 1828 del 23/09/2024

OGGETTO: Adozione Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nomina del soggetto " Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)".

NOTE TRASPARENZA: Con questo provvedimento si adotta il Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e si nomina il Gestore delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni di dati ed informazioni concernenti operazioni sospette alla UIF.

Il Direttore della **UOC Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing** riferisce:

### VISTI:

- ✓ Il D.Lgs. n. 231/2007, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019, che ha esteso anche alla Pubblica Amministrazione le prescrizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- ✓ La Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi decreti attuativi;
- ✓ Il provvedimento relativo agli "Indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)" emanato dalla Banca d'Italia in data 12 maggio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023;
- ✓ L'aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### CONSIDERATO CHE:

- ✓ l'art.10, comma 1, del D. Lgs. N. 231 del 21/11/2007 e s.m.i.,



prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001) competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito dei procedimenti o delle procedure che attengono:

- a) all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c) alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- ✓ l'art. 10, comma 3, del medesimo Decreto impone alle Pubbliche Amministrazioni di adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative ed operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo, tenuto conto di specifiche linee guida da elaborarsi a cura del Comitato di sicurezza finanziaria, a tutt'oggi non ancora elaborate;
- ✓ l'art. 10, comma 4, del predetto Decreto impone, altresì, alle Pubbliche Amministrazioni un obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di dati ed informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, tenuto conto delle modalità e dei termini, oltre che dei contenuti stabiliti nelle richiamate istruzioni UIF del 23 aprile 2018.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, in data 30/07/2024, il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha convocato le UU.OO. interessate all'espletamento dei procedimenti di cui sopra per la condivisione della bozza di regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assegnando come termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni/integrazioni il 20/8/2024;

**RILEVATO CHE** entro il termine del 20/8/2024 non sono pervenute osservazioni in merito, si propone di adottare il regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.



**PRESO ATTO** che per le comunicazioni di cui trattasi, le Pubbliche Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 11 delle citate istruzioni UIF del 23 aprile 2018, individuano, con un provvedimento formalizzato, un soggetto denominato "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Si propone di procedere alla nomina del soggetto "gestore" dell'Azienda Ospedaliera Ospedale-Università Padova, quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF, la Dott.ssa Elisabetta Penazzo, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Internal Auditing.

Tutto ciò premesso:

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

### **DELIBERA**

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2007, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019 e in considerazione del provvedimento della Banca d'Italia (UIF) del 12 maggio 2023, il regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni nell'ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Allegato 1) al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
- 2) di nominare la Dott.ssa Elisabetta Penazzo, Direttore UOC Anticorruzione, Trasparenza e Internal Auditing soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF;
- 3) di incaricare il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" alla



REGIONE DEL VENETO

**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

tempestiva e capillare diffusione del regolamento alle UU.OO. aziendali, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai dirigenti/responsabili di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza;

- 4) di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale  
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

## **UOC Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELL'IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

## SOMMARIO

DEFINIZIONE .....	3
Riciclaggio.....	3
Finanziamento al terrorismo.....	3
UIF – Unità di Informazione Finanziaria .....	3
Indicatori di anomalia .....	3
Operazione sospetta .....	4
Articolo 1- OGGETTO .....	4
Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
Articolo 3 - SOGGETTI COINVOLTI .....	5
Articolo 4 - INDICATORI DI ANOMALIA.....	7
Articolo 5 – VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE .....	8
Articolo 6 – SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE.....	8
Articolo 7 - COMPORTAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA .....	11
Articolo 8 - SEGNALAZIONI E DENUNCIA DI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI.....	11
Articolo 9 - RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE .....	11
Articolo 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	11
Articolo 11 - MODALITA’ E PERIODICITA’ DI AGGIORNAMENTO .....	12

## DEFINIZIONE

### Riciclaggio

L'art. 2 comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. definisce "riciclaggio":

- a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

### Finanziamento al terrorismo

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del D. Lgs. n. 109/2007 e s.m.i. per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

### UIF – Unità di Informazione Finanziaria

Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d'Italia), struttura nazionale incaricata di ricevere le segnalazioni o le comunicazioni dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi notizie, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6, D. Lgs. 231/2007).

### Indicatori di anomalia

Per agevolare gli Enti Pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'UIF emana e periodicamente aggiorna una serie di indicatori di anomalia, che hanno lo

scopo di ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive, di assicurare la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni stesse e di contribuire al contenimento degli oneri.

In allegato al presente Regolamento (allegato n. 1) è proposto uno stralcio degli indicatori di anomalia più significativi in relazione alle attività della Pubblica Amministrazione, tratto dalle 'Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni' di cui al provvedimento Banca d'Italia / UIF del 23.4.2018. Per un quadro costantemente aggiornato degli indicatori di anomalia si rinvia al sito web [uif.bancaditalia.it](http://uif.bancaditalia.it), la cui consultazione è opportuna per i Responsabili di struttura nell'attività di rilevazione delle eventuali anomalie.

### **Operazione sospetta**

Operazioni gestionali ed economico – finanziarie che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Sono quelle operazioni per le quali i soggetti obbligati "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.

Richiamando quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 231/2007, gli ambiti di attività nei quali potrebbero verificarsi 'operazioni sospette' sono:

- le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione);
- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, o anche di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

### **Articolo 1- OGGETTO**

Scopo del presente Regolamento è declinare le attività e le responsabilità all'interno dell'Azienda Ospedale-Università Padova tese ad assicurare alle competenti Autorità la dovuta collaborazione nel contrasto al fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assolvendo con tempestività ed efficacia all'obbligo cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

In particolare, esso definisce il percorso aziendale per l'individuazione di eventuali sospette operazioni e stabilisce le modalità con le quali, con la massima riservatezza e omogeneità di comportamenti, le informazioni rilevanti devono essere individuate e trasmesse al soggetto aziendale (Gestore aziendale) incaricato della loro valutazione e comunicazione alla UIF.

## Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. stabilisce *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure”*:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Lo stesso articolo, al comma 3 prevede che *“le P.A. adottano procedure interne, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e indicano le misure necessarie a mitigarlo”*.

L'Azienda è obbligata a comunicare alla UIF dati ed informazioni concernenti operazioni sospette, ovverosia concernenti operazioni per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per le quali si sappia, si sospetti o si abbiano ragionevoli motivi che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, in relazione ai procedimenti individuati nelle precedenti lettere a), b) e c).

## Articolo 3 - SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati i seguenti soggetti:

**I Responsabile delle UU.OO.** afferenti alle Aree Amministrativa e Tecnica curano l'attuazione del presente regolamento all'interno delle strutture di appartenenza, e in particolare:

- collaborano con il Gestore aziendale per l'individuazione delle azioni più efficaci nell'ambito delle materie di competenza; specie, nei settori Appalti, Contratti, Immobili come definiti dagli indicatori di anomalia e dalla concreta valutazione effettuata;

- effettuano forme diffuse di controllo, individuate con il Gestore, sulle attività di competenza in modo da individuare possibili operazioni sospette;
  - propongono gli approfondimenti necessari in materia e i dipendenti da formare;
  - individuano le misure organizzative da inserire nella sezione “Rischi Corruttivi” del PIAO;
  - comunicano al Gestore dati e informazioni su operazioni sospette o sulle quali, comunque, possano sorgere dubbi in merito alla presenza o meno di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza;
  - garantiscono la completezza e la correttezza del contenuto delle suddette comunicazioni, per la parte di specifica competenza, così supportando il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite prima di interloquire con la UIF;
- **Operatori:** sono tutti i soggetti afferenti alle UU.OO. cui spetta il compito di garantire una corretta vigilanza sulle operazioni sensibili o sospette cui sono preposti; ai Direttori spetta il compito di sensibilizzare il personale circa il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, favorendone la formazione e l’aggiornamento;
- **Gestore:** ha il compito di acquisire e valutare le segnalazioni interne di operazioni sospette pervenutegli dai Responsabili delle strutture operative aziendali, nonché di effettuare le comunicazioni alla UIF: si individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nell’ottica di una ‘centralizzazione’ delle funzioni di controllo di più alto livello, volta ad assicurare una sempre maggiore sinergia tra di esse.

La valutazione è fatta sulle segnalazioni interne pervenute dal Responsabile del Servizio segnalante all’indirizzo e-mail: [antiriciclaggio@aopd.veneto.it](mailto:antiriciclaggio@aopd.veneto.it).

➤ **Il Direttore della U.O.C. Contabilità e Bilancio** svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle operazioni di pagamento ed incasso dell’Azienda, ha il compito di collaborare con il Gestore nei casi indicati dalla vigente normativa e in particolare:

- 1) eventuali richieste di pagamenti mediante strumenti inusuali;
- 2) incassi effettuati da soggetti diversi dall’intestatario della fattura in assenza di appositi documenti giustificativi;
- 3) frequenti modifiche da parte di fornitori del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- 4) cessioni ed operazioni di trasformazione/fusione ripetute da parte della medesima società;
- 5) eventuali cessioni di credito effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari autorizzati.

Nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a informare il Responsabile di struttura interessato e il Gestore.

- **La Direzione Aziendale:** promuove la sempre maggiore sensibilizzazione di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Prende atto delle comunicazioni inviate dal Gestore all'UIF per l'eventuale assunzione delle conseguenti decisioni.

#### Articolo 4 - INDICATORI DI ANOMALIA

Per agevolare gli Enti Pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'UIF emana e periodicamente aggiorna una serie di indicatori di anomalia, che hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive, di assicurare la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni stesse e di contribuire al contenimento degli oneri, l'elenco degli indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) emanato dalla Banca d'Italia in data 12 maggio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.

In allegato (allegato n. 1) al presente Regolamento - Elencazione esemplificativa dei principali indicatori di anomalia- è, inoltre, proposto uno stralcio degli indicatori di anomalia più significativi in relazione alle attività della Pubblica Amministrazione, tratto dalle 'Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni' di cui al provvedimento Banca d'Italia / UIF del 23.4.2018.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori di anomalia non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati, pertanto, con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nell'allegato 1, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri:

- (i) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;
- (ii) assenza di giustificazione economica;
- (iii) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

## Articolo 5 – VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE

All'atto della definizione di un accordo di natura patrimoniale con un soggetto esterno (**controparte**) sia questa persona fisica o giuridica, l'operatore ha l'obbligo di effettuare una adeguata verifica ai fini di una sua corretta identificazione.

L'obbligo di verifica della controparte si applica a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente ai vecchi contraenti quando:

- a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini della identificazione della controparte.

Ciascun dipendente ha il compito di verificare la presenza di eventuali indicatori di anomalia nelle operazioni gestionali, economiche e finanziarie delle quali è responsabile o addetto, alla luce delle informazioni in proprio possesso. Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata, senza ingiustificato ritardo, dal dipendente al Responsabile della struttura di appartenenza.

Il Responsabile della struttura valuta, tempestivamente, gli elementi e le circostanze comunicategli dal dipendente o comunque a sua disposizione; la valutazione è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione presunta anomala.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

Nelle proprie valutazioni il Responsabile della struttura potrà tenere conto anche di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Il Responsabile della struttura ha facoltà di richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni di rispettiva competenza ritenute utili per un'analisi completa dell'operazione.

Qualora dall'analisi e dagli approfondimenti svolti il Responsabile non rilevi la presenza di caratteristiche considerate anomale, darà corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, senza necessità di inviare segnalazione interna al Gestore.

In caso contrario procede con la segnalazione interna al Gestore secondo quanto previsto dal successivo articolo.

## Articolo 6 – SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE

Qualora dall'analisi e dagli approfondimenti svolti il Responsabile rilevi la presenza di caratteristiche considerate anomale, inoltra, **tempestivamente**, la segnalazione al Gestore.

Acquisite le segnalazioni pervenute dai Responsabili della struttura, il Gestore valuta l'effettiva rilevanza dei fatti ed il loro potenziale impatto. In caso di segnalazioni interne inviategli da figura diversa dal Responsabile di Struttura, valuta le modalità con le quali assumere informazioni presso quest'ultimo senza compromettere l'andamento dell'istruttoria o la posizione dei segnalanti.

Qualora l'operazione non presenti caratteristiche da considerare anomale, il Gestore non procede alla comunicazione all'UIF, dandone notizia al Responsabile di Struttura e alla Direzione Strategica; in caso contrario il Gestore, previa informazione alla Direzione Strategica, provvede alla compilazione e all'invio della comunicazione di operazione sospetta all'UIF, **senza ritardo** ai sensi dell'articolo 35 D.Lgs. 231/2007, a mezzo del portale Infostat-UIF, e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti, dandone notizia al Responsabile di Struttura.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D. Lgs. 231/2007, l'Azienda non compie l'operazione fino al momento in cui il Gestore non abbia provveduto ad effettuare la comunicazione alla UIF. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi il Gestore ne informa immediatamente la UIF.

La UIF, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. c) D. Lgs. n. 231/2007, può sospendere per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche su richiesta del Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU - Financial Intelligence Unit, operazioni sospette, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle attività di indagini, dandone immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Il Gestore mantiene apposito archivio, adottando misure tecniche o organizzative ai sensi dell'art. 32, comma 1, Regolamento UE 2016/679, di tutte le attività legate alla valutazione e all'eventuale comunicazione di operazioni sospette.

La documentazione da conservare comprende la segnalazione interna con ogni eventuale allegato, la corrispondenza intercorsa e ogni documento inerente all'attività valutativa di competenza del Gestore, la documentazione attestante le comunicazioni all'UIF ed ogni eventuale documento di riscontro proveniente da quest'ultima.

La segnalazione al Gestore deve:

▪ **possedere i requisiti di chiarezza, tempestività e riservatezza:**

- chiarezza: dalla comunicazione devono risultare chiaramente i riferimenti necessari per la comunicazione alla UIF e le motivazioni dettagliate che hanno generato la comunicazione al Gestore interno;
- tempestività: la comunicazione deve essere inviata tempestivamente in modo da consentire l'immediata comunicazione alla UIF e la presa in carico a livello aziendale con le conseguenti decisioni;
- riservatezza: la comunicazione deve essere effettuata in modo da garantire la riservatezza dell'identità delle persone che la effettuano e del suo contenuto.

▪ **contenere:**

- gli elementi informativi delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- la descrizione di tutti gli elementi sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- gli eventuali documenti allegati, che completano l'istruttoria e comprovano la fondatezza della comunicazione;
- il riferimento a una o più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate;
- l'indicazione se è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio oppure di finanziamento del terrorismo;
- il riferimento all'operazione e al soggetto cui questa è riferita;
- la descrizione del contesto economico finanziario e i motivi del sospetto.

Ai sensi dell'art. 94. D. Lgs. 36/2023 costituisce causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la sussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'operatore deve conservare agli atti copia cartacea e informatica della documentazione raccolta in fase di adeguata verifica della controparte.

La segnalazione interna al Gestore viene effettuata dal Responsabile di struttura, attraverso l'allegato Modulo "**Segnalazione Interna di operazione sospetta**" (allegato n. 2). Il Modulo accompagnato da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruirne le motivazioni, sottoscritto dal Responsabile della struttura, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica:

[antiriciclaggio@aopd.veneto.it](mailto:antiriciclaggio@aopd.veneto.it).

L'accesso alla casella di posta è riservato unicamente alla figura del Gestore.

## **Articolo 7 - COMPORTAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA**

Nei casi in cui le operazioni anomale o a rischio riguardino attività direttamente svolte dal Responsabile della Struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non tenga conto di fatti rilevanti messi in evidenza dai propri collaboratori, gli stessi possono effettuare una 'segnalazione interna' direttamente al Gestore, secondo le modalità sopra descritte mediante la compilazione del modulo, nel quale specificheranno la propria funzione o qualifica nel campo 'Altro / specificare'.

## **Articolo 8 - SEGNALAZIONI E DENUNCIA DI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI**

La segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria

## **Articolo 9 - RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE**

Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. La relativa documentazione è sottratta al diritto d'accesso.

Il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività disciplinate dal presente Regolamento, è tenuto ad evitare ogni forma di comunicazione non prevista dalla normativa o dal presente Regolamento e ogni forma di diffusione di dati o informazioni, sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda.

L'identità delle persone dalle quali origina la segnalazione interna e di quelle coinvolte a qualsiasi titolo nel processo che si conclude con la comunicazione all'UIF può essere rivelata solo all'Autorità Giudiziaria la quale, con decreto motivato, lo richieda in quanto indispensabile ai fini dell'accertamento di reati.

Il Gestore adotta modalità di gestione, archiviazione e custodia della documentazione atti a tutelare la riservatezza dei segnalanti.

## **Articolo 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

L'Azienda adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, coinvolgendo il Gestore nella scelta delle proposte formative ritenute adeguate e necessarie.

## **Articolo 11 - MODALITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO**

Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di mutamenti della normativa (statale o regionale) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, o a seguito di riorganizzazione processo legate a esigenze organizzative aziendali.



## UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

### ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

**Visto** l'articolo 1, comma 2, lettera *hb*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";

**Visto** l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

**Sentito** il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

#### ADOTTA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

#### CAPO I (Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette)

##### Articolo 1 (Comunicazioni)

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.
6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
7. Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

## Articolo 2

### *(Indicatori di anomalia)*

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
4. Le Pubbliche Amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.
5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le Pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.
7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

## **CAPO II** **(Modalità e contenuto delle comunicazioni)**

### Articolo 3

#### *(Modalità e termini)*

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
4. Per agevolare le comunicazioni, le Pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

### Articolo 4

#### *(Contenuto della comunicazione)*

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
  - a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
  - b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
  - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
  - d) eventuali documenti allegati.
2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle Pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

### Articolo 5

#### *(Dati identificativi della comunicazione)*

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

### Articolo 6

#### *(Elementi informativi in forma strutturata)*

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

## Articolo 7

### *(Elementi descrittivi in forma libera)*

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'articolo 6 delle presenti istruzioni.
2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le Pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle Pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.
3. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.
4. Le Pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

## Articolo 8

### *(Documenti allegati)*

1. I documenti che le Pubbliche amministrazioni ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.
2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle Pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

## Articolo 9

### *(Comunicazione sostitutiva)*

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.
2. La comunicazione sostitutiva riporta:
  - a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
  - b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
  - c) il motivo della sostituzione.
3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

## Articolo 10

### *(Collegamento tra comunicazioni)*

1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:
  - siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
  - si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;
  - debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

## **CAPO III**

### **(Altre disposizioni)**

## Articolo 11

### *(Rapporti con la UIF)*

1. Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Articolo 12  
*(Disposizioni finali)*

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle Pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

IL DIRETTORE  
Claudio Clemente

**A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione**

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>1</sup>, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte<sup>2</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

---

<sup>1</sup> Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

<sup>2</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

## **B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.**

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
- Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.
- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

### **C. Indicatori specifici per settore di attività**

#### ***Settore appalti e contratti pubblici<sup>3</sup>***

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

---

<sup>3</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

- Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

### ***Settore finanziamenti pubblici<sup>4</sup>***

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

### ***Settore immobili e commercio***

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
  - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
  - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
  - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
  - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
  - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

---

<sup>4</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.



Al Gestore delle operazioni sospette in materia di  
antiriciclaggio dell'AOUP

antiriciclaggio@aopd.veneto.it

### **Segnalazione Interna di operazione sospetta**

Il sottoscritto, Cognome e Nome .....

E-mail .....

Codice Fiscale .....

IN QUALITÀ DI : Responsabile della struttura .....

Altro (specificare) .....

**Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del d.lgs. 231/2007**

#### **DICHIARA**

Di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal d.lgs. 231/2007 del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti Posto quanto sopra, fornisce al "Gestore delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio" le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si allega alla presente la seguente documentazione:

.....  
.....  
.....

Data ...../...../.....

Firma del dichiarante .....

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 23/9/2024

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°30 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 1828 del 23/9/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---